

LETTERA A MEZZO E-MAIL

A TUTTI I CLIENTI

Prot. n. NA/0015/2021

Napoli, 25 febbraio 2021

OGGETTO: Versamento tassa concessione governativa annuale per la vidimazione dei libri sociali.

La presente per ricordarVi che il **16 marzo 2021** scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri e registri, dovuta per i libri contabili nonché per tutti gli altri libri o registri sottoposti a bollatura per obbligo di legge ovvero volontariamente, ad eccezione di quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie.

Come noto, **a decorrere dal 25 ottobre 2001** è stato soppresso l'obbligo di bollatura e vidimazione iniziale di libro giornale, libro degli inventari e registri previsti esclusivamente da norme fiscali quali ad esempio registri IVA acquisti, vendite, corrispettivi e riepilogativo, nonché registro dei beni ammortizzabili.

Per il libro giornale e per il libro degli inventari è rimasto l'obbligo di numerazione progressiva per anno e di assolvimento dell'imposta di bollo, mentre per tutti i libri e registri previsti esclusivamente dalla normativa fiscale, la numerazione progressiva, da apporre alla messa in uso del registro, rimane l'unico adempimento da soddisfare.

Si precisa che rimangono interessati all'assolvimento dell'obbligo di bollatura e vidimazione iniziale, i libri sociali previsti dall'art. 2421 del codice civile, (libro soci, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale ecc.), la cui tenuta è disposta per le sole società di capitali.

SOGGETTI INTERESSATI ALL'ADEMPIMENTO.

L'obbligo dell'assolvimento della tassa di concessione governativa in commento si differenzia a seconda che il soggetto passivo sia una società di capitali ovvero una società di persone o un'impresa individuale.

SOCIETÀ DI CAPITALI.

La tassa per la numerazione e bollatura di libri e registri **deve essere assolta** esclusivamente dai soggetti obbligati alla tenuta dei libri sociali di cui all'art. 2421 c.c., ossia **le società di capitali** ed in particolare:

- dalle società a responsabilità limitata;
- dalle società per azioni;
- dalle società in accomandita per azioni;
- dalle società consortili a responsabilità limitata;
- da tutti quegli enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale.

Sono altresì tenute **all'adempimento** in oggetto:

- **le società in liquidazione ordinaria;**
- **le società soggette a procedure concorsuali (ad eccezione del fallimento), sempre che vi sia l'obbligo di tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice Civile.**

Restano **escluse** dal versamento della tassa:

- **le società cooperative di mutua assicurazione;**
- **le società dichiarate fallite, poiché il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla Legge Fallimentare e soggette all'obbligo di vidimazione dal Giudice Delegato;**
- **i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili.**

SOCIETÀ DI PERSONE ED IMPRESE INDIVIDUALI.

Per tali soggetti, non tenuti alla predisposizione dei libri sociali di cui all'art. 2421 del c.c., la tassa per la bollatura e numerazione di libro giornale ed inventari nonché dei registri previsti esclusivamente dalla normativa tributaria, **non si applica in forza dell'abrogazione attuata con la Legge n. 383/2001.**

Rimane **tuttavia applicabile l'imposta di bollo** all'atto della messa in uso del libro giornale e del libro inventari, nella seguente misura:

| TASSA C.C. G.G. | Imposta di bollo | Diritti di segreteria |
|--|---|--|
| NON DOVUTA salvo vidimazione facoltativa | n. 2 marche da bollo da Euro 16,00 (totale euro 32,00) ogni 100 pagine o frazione di 100 | NON DOVUTI salvo vidimazione facoltativa |

AMMONTARE DELLA TASSA DI C.C. G.G.

La tassa sui libri sociali è dovuta dalle società di capitali con cadenza annuale ed in misura forfetaria indipendentemente dal numero di libri e/o registri e dal numero delle pagine di ognuno e può aumentare in relazione al valore, **al 1° gennaio di ogni anno**, del capitale sociale o fondo di dotazione.

Di seguito gli importi da corrispondere:

| Capitale Sociale o Fondo di Dotazione al | 01.01.2021: | Tassa Annuale |
|---|--------------------|----------------------|
| Inferiore o pari a: | € 516.456,90 | € 309,87 |
| Superiore a: | € 516.456,90 | € 516,46 |

Nel caso in cui, successivamente **all'1.1.2021**, intervenga una variazione del capitale sociale o del fondo di dotazione che influenzi l'importo della tassa sui libri sociali, di detta variazione non se ne dovrà tener conto nell'effettuare il versamento della tassa per l'anno in corso, in quanto la data di riferimento per il calcolo

della concessione governativa è il 1° gennaio; per contro la modifica in esame assumerà rilevanza solo per il versamento della tassa sui libri sociali dell'anno successivo, ossia il 2022.

VERSAMENTO.

Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello F24 con le consuete modalità telematiche - (**rammentando che in caso di mod. F24 con compensazione con saldo "a debito" o "a zero" va presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline)**), - utilizzando per tutte le tipologie di società il codice tributo **7085** e indicando quale annualità **il 2021**. La compilazione riguarda la sezione "Erario". Tale versamento dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali **successiva al termine di versamento del 16 marzo 2021.**

Per le società costituite successivamente all' 1.1.2021 il pagamento va effettuato, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività (su cui vanno riportati gli estremi di versamento), mediante bollettino di conto corrente postale intestato ad Agenzia Entrate - Centro Operativo di Pescara - Bollatura Numerazione Libri Sociali - c/c postale n. 6007.

SANZIONI.

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 Euro.

Di seguito si riporta un prospetto che raccoglie tutti gli adempimenti da rispettare per la messa in uso dei principali libri e registri da parte di società di capitali, società di persone ed imprese individuali (tenuta libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale).

| SOGGETTO | LIBRO CONTABILE | TASSA C.C. G.G. | IMPOSTA DI BOLLO | NUMERAZIONE |
|--|--|--|--|--|
| SOCIETA' DI CAPITALI | Libri previsti dal codice civile (libro giornale - libro inventari - libri sociali) | Forfetaria: euro 309,87 se il capitale sociale è inferiore o uguale a euro 516.456,90 | n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 ogni 100 pagine o frazione di 100 | Progressiva per anno da apporre all'atto della messa in uso del libro o registro |
| | | euro 516,46 se il capitale sociale è superiore a euro 516.456,90 | | |
| | | MODALITÀ' DI VERSAMENTO | | |
| SOCIETA' DI PERSONE E IMPRESE INDIVIDUALI | Libri previsti dal codice civile (libro giornale - libro inventari) | NON DOVUTA Per bollatura e vidimazione facoltativa: Euro 67,00 ogni 500 pagine o frazione | n. 2 marche da bollo da Euro 16,00 (totale Euro 32) ogni 100 pagine o frazione di 100 | Progressiva per anno da apporre all'atto della messa in uso del libro o registro |
| | | MODALITÀ' DI VERSAMENTO | | |
| | | Per bollatura e vidimazione facoltativa: c/c postale n. 6007 intestato a Agenzia delle Entrate - c.c.g.g. | le marche vanno applicate sulla prima pagina numerata* e intestata | |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | (l'attestazione deve essere alle- gata) oppure modello F23, utilizzando il codice tributo 711T oppure marche di con- cessione gover- nativa da appli- care sull'ultima pagina numerata | | |
| Il contribuente può tuttavia apporre le marche o il bollo a punzone non solo sulla prima pagina numerata, o sulla prima pagina numerata di ogni blocco di cento, ma anche sull'ultima pagina di ciascun blocco di cento, purché, l'imposta di bollo sia assolta prima che il libro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina numerata di ciascun blocco di cento pagine (Ris. n. 85/E del 12/03/2005). | | | | |

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

(dott. Fortunato De Iudicibus)

